CAMERA DEI DEPUTATI N. 1718

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, BRODOLINI, MAGNANI, MONTAGNANA, MONTELATICI, FALETRA, INVERNIZZI, RICCA, FOGLIAZZA, COMPAGNONI, MAGLIETTA, SCARPA, CLOCCHIATTI, ZAMPONI, SACCHETTI, CIANCA, MARANGONI, CALANDRONE PACIFICO, DI PAOLANTONIO, ORTONA, DI PRISCO, NOCE TERESA, GRILLI, BEI CIUFOLI ADELE, PIERACCINI, ALBIZZATI

Annunziata il 13 luglio 1955

Modifiche alle disposizioni previste dai titoli primo e secondo della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come vi è noto, nell'aprile del 1949, il Parlamento italiano approvò la legge n. 264 in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. Questa legge, pur nella sua imperfezione, stabiliva alcuni principî fondamentali come: la precedenza nell'avviamento al lavoro secondo lo stato di bisogno e l'anzianità d'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, le assunzioni sulla base delle richieste numeriche e infine, la costituzione di Commissioni provinciali e comunali, alle quali veniva affidata un'azione di controllo e di collaborazione con gli Uffici di collocamento.

Vi è noto ancora, onorevoli colleghi, come quella legge, faticosamente elaborata in sede parlamentare, non è stata generalmente applicata, per cui il collocamento della mano d'opera viene attuato, di fatto, in condizioni profondamente diverse da quelle previste nella lettera e nello spirito della legge medesima.

La legge vigente sul collocamento è fondata sul principio di alto valore sociale e umano d'una giusta ripartizione del lavoro disponibile fra gli aventi diritto, secondo una scala di precedenza basata sul duplice criterio del maggior bisogno e della maggiore anzianità di iscrizione nell'elenco dei disoccupati. La realizzazione di questi fini di giustizia che si propone la legge vigente presuppone che le richieste di mano d'opera avanzate dagli imprenditori siano *numeriche*, salvo alcune eccezioni giustificate relative a posti di fiducia o richiedenti alta e particolare specializzazione professionale.

Senonché, le deroghe previste dalla legge vigente alle richieste *numeriche* di mano d'opera, sono così vaste e si prestano a interpretazioni così late, da frustrare completamente gli scopi della legge stessa.

Infatti, quasi tutte le richieste di mano d'opera, da parte dei singoli imprenditori, agli Uffici di collocamento, sono avanzate

mediante elenchi *nominativi*. Le richieste *nominative*, invece di essere l'eccezione – rispetto a quelle numeriche – sono diventate la regola generale.

La funzione degli Uffici di collocamento, pertanto, si riduce alla pratica meramente burocratica di registrare i disoccupati avviati al lavoro, secondo le richieste nominative degli imprenditori, senza tenere in alcun conto gli accennati scopi della legge.

È chiaro che se gli imprenditori potessero continuare a scegliersi la loro mano d'opera, mediante la semplice formalità della richiesta nominativa, prescindendo dagli scopi della legge, questa risulterebbe completamente svuotata e la stessa esistenza degli Uffici di collocamento – e la forte spesa che questi costano allo Stato – sarebbero del tutto ingiustificate. Da qui sorge la necessità d'una nuova legge che contenga norme precise e chiare, le quali rendano impossibili le evasioni e consentano il conseguimento dei fini sociali e umani che il Parlamento si propose, approvando la citata legge n. 264, dell'aprile 1949, istitutiva degli Uffici di collocamento di Stato. Questo è lo scopo della presente proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'esame della Camera.

Giova ricordare che, quando il legislatore, con la legge del 1949, volle stabilire il principio dell'avviamento al lavoro secondo lo stato di bisogno e la richiesta numerica, ciò fece considerando la particolare situazione esistente nel campo del lavoro e il grave problema della disoccupazione che assilla il nostro Paese.

Ciò è a dire, che di fronte ad un impressionante numero di disoccupati, si imponeva la necessità di distribuire il lavoro equamente fra i lavoratori, soprattutto tenendo conto del maggiore bisogno derivante dallo stato patrimoniale del nucleo familiare del lavoratore disoccupato.

Già a quell'epoca la legge faceva delle concessioni su questo problema, allargando troppo il campo delle richieste nominative. Si temeva che una nuova elencazione più ragionevole, e quindi più ristretta, delle eccezioni previste per le richieste nominative, urtasse troppo le aspirazioni del padronato italiano, che ha sempre rivendicato, anche con eccessiva audacia, la libera scelta nel campo del collocamento. Così che si è giunti a ritenere valide le elencazioni in vigore durante il fascismo.

Stante la particolare situazione del mercato del lavoro e una schiera crescente di disoccupati, il principio dell'avviamento al lavoro secondo lo stato di bisogno, e l'anzianità di disoccupazione, deve costituire una regola generale del collocamento alla quale si può ammettere l'eccezione solo in casi limitatissimi.

Infatti, oggi, nei settori dell'industria, dal settore metalmeccanico e siderurgico a quello edile, chimico, tessile, ecc., il campo delle qualificazioni è talmente esteso da assorbire il nucleo centrale della mano d'opera. Perciò non si può consentire che per una gran parte dei lavoratori sia ammessa la richiesta nominativa, se veramente si vuole che il lavoro venga distribuito con imparzialità e giustizia.

Un altro aspetto importante del collocamento è rappresentato dalle Commissioni comunali. La loro funzionalità dà la garanzia al lavoratore che, nell'ambito delle possibilità di collocamento della mano d'opera disoccupata, si provveda ad avviare al lavoro quei lavoratori che versano nelle condizioni di bisogno più gravi. Questa nostra proposta di legge tende a definire in modo preciso la costituzione di tali Commissioni, perché si ponga fine all'arbitrio e siano conseguiti i fini sociali che giustificano il collocamento di Stato.

Si è ritenuto inoltre necessario che alle Commissioni provinciali e comunali fossero affidati i compiti attribuiti ad analoghe commissioni costituite con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, contenente disposizioni per il massimo impiego dei lavoratori agricoli. E ciò in considerazione del fatto che la materia trattata dal suddetto decreto legislativo riguarda appunto il collocamento, in tutti i suoi aspetti particolari, nel settore agricolo. Perciò, al fine di dare una maggiore organicità e regolarità alla funzione del collocamento, si è ritenuto di riunire sotto la direzione di un'unica Commissione tutti i problemi della disoccupazione, della ricerca del lavoro e dell'avviamento dei lavoratori disoccupati.

La proposta provvede inoltre a colmare tutte le deficienze della legge 29 aprile 1949, n. 264, che si sono palesate chiaramente attraverso l'esperienza di questi ultimi anni e che hanno impedito l'applicazione della legge stessa in maniera aderente alla volontà del legislatore.

Onorevoli colleghi! Il perfezionamento della legge 29 aprile 1949, n. 264, può consentire la soluzione del problema del collocamento secondo i principî di democrazia e di giustizia. Un collocamento imparziale e democratico costituisce il fulcro sul quale si muo-

vono tutti gli altri importanti problemi del lavoro.

Per questo, e per quel senso di spiccata dedizione ai problemi sociali e del lavoro che in numerose circostanze ha consentito al Parlamento italiano di svolgere un'opera altamente benemerita, siamo certi, onorevoli colleghi, che vorrete considerare la presente proposta di legge e che vorrete approvarla con sollecitudine, per porre quanto prima rimedio ad una situazione che non può essere ulteriormente tollerata dai lavoratori italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei lavoratori disoccupati ha il compito:

1°) di esprimere parere di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sulla situazione delle disposizioni di cui al titolo II;

2°) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini della attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori e di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche di lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati;

3°) di deliberare sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonchè avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base all'articolo 25;

4°) di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione dei cantieri-scuola di cui all'articolo 45; su tutte le altre questioni riguardanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;

5°) di proporre la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione, di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati.

Per l'esercizio delle funzioni della Commissione centrale il Ministro per il lavoro e la

previdenza sociale può costituire in seno alla Commissione stessa apposite Sezioni.

La Commissione centrale per la materia di sue competenza, può chiedere dati e promuovere indagini ».

ART. 2.

Il punto 1°) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è così modificato:

« Da 12 rappresentanti dei lavoratori, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro, da 1 rappresentante dei dirigenti di azienda, da 1 dei coltivatori diretti e da 1 degli artigiani, designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni ».

ART. 3.

L'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuita quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1°) il coniuge, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro;

2°) il personale avente funzioni direttive;

3°) i lavoratori di concetto o specialisti assunti mediante concorso pubblico;

4°) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

I nominativi degli assunti al lavoro di cui al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, salvo il caso in cui per l'assunzione di personale sia prescritto concorso pubblico ».

ART. 4.

L'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« La richiesta dei lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica in esse indicate.

Ove l'Ufficio di collocamento non abbia a disposizione i lavoratori aventi la qualifica professionale richiesta, il datore di lavoro può indicare all'Ufficio i nominativi dei lavoratori che, avendo la qualifica occorrente, non siano iscritti nelle liste dei disoccupati.

Nel caso previsto dal comma precedente l'Ufficio di collocamento provvederà ad avviare i lavoratori indicatigli, osservate le norme contenute negli articoli 8, 10 e 15 della presente legge.

È ammessa la richiesta nominativa per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda, per i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari.

L'Ufficio di collocamento, nell'atto di sodisfare la richiesta del datore di lavoro è tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi e deve, inoltre, accertare, attraverso l'Ispettorato del lavoro competente per territorio, che il datore di lavoro adibisca alle mansioni per le quali è stato richiesto il lavoratore avviatogli dall'Ufficio.

L'Ufficio di collocamento dovrà sospendere l'assegnazione di lavoratori a quelle aziende presso le quali sia in corso uno sciopero e fino ad avvenuta composizione della vertenza. Le disposizioni contenute nel successivo articolo 19 non costituiscono deroga al disposto del presente comma ».

ART. 5.

L'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

La Commissione di cui all'articolo 25, ove condizioni locali lo richiedano, può autorizzare che sia data la preferenza anche ai lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.

Subordinatamente alla condizione di cui al 1° comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previviste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV.

Nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; del carico familiare; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, indipendentemente da modifica della ragione sociale della ditta.

Sarà data la precedenza al lavoro presso le aziende dalle quali dipendevano, ai lavoratori addetti alle lavorazioni stagionali o di breve durata.

Il datore di lavoro, all'atto della richiesta di assunzione, si impegna a garantire in favore dei lavoratori assunti un trattamento economico e normativo corrispondente ai contratti collettivi vigenti per la categoria, e, in difetto, per la categoria similare.

L'Ufficio di collocamento dispone l'avviamento al lavoro solo nel caso che il datore di lavoro abbia ottemperato al disposto del comma precedete ed accerta, attraverso l'Ispettorato del lavoro competente per territorio, che al lavoratore venga realmente corrisposto il trattamento economico e riservato il trattamento normativo, corrispondenti ai contratti collettivi ».

ART. 6.

L'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Ove sia ritenuto apportuno dalla Commissione comunale, per le attività per le quali la Commissione medesima ne ravvisi la necessità e nelle forme da essa valutate idonee, possono essere disposti turni di lavoro ».

ART. 7.

L'articolo 17 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è soppresso.

ART. 8.

L'articolo 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore o inviata al suo domicilio attraverso lettera raccomandata e indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro e il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti siano prescritti ».

ART. 9.

L'articolo 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« È data la facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera solamente nei casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone e agli impianti.

Nel caso di lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente, il datore di lavoro entro tre giorni è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente. È fatto obbligo all'Ufficio di collocamento di accertare, tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il numero e i nominativi dei lavoratori e le condizioni che ne hanno provocato l'assunzione diretta ».

ART. 10.

L'articolo 20 della legge 29 aprile 1949 n. 264, è soppresso.

ART. 11.

L'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Ove per sodisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione si è ravvisata, per particolari categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale e, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può essere disposto che le funzioni previste dal titolo II siano esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più province.

Per le categorie dei lavoratori panettieri, poligrafici, dell'albergo e mensa, dello spettacolo, del vetro e ceramica e per le altre eventuali, è consentito l'esercizio del collocamento di categoria attraverso Uffici speciali gestiti dalla categoria medesima ed operanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e dei suoi organi periferici.

I collocatori degli Uffici speciali sono nominati da una Commissione avente funzioni di controllo sull'Ufficio, composta da sette rappresentanti dei lavoratori eletti, da due rappresentanti dei datori di lavoro e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i rappresentanti dei lavoratori.

Il costo della gestione degli Uffici speciali è a carico della categoria; in caso di necessità il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della Commissione centrale, ha la facoltà di deliberare un concorso finanziario in favore degli Uffici speciali attraverso la disponibilità del fondo di cui al successivo articolo 62 ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono aggiunti i seguenti:

ART. 23-*bis*. — « La Commissione, il collocatore, i coadiutori frazionali o di categoria possono richiedere all'Ispettorato del lavoro di effettuare gli accertamenti opportuni all'interno dell'azienda ove siano stati avviati i lavoratori disoccupati, con particolare riferimento agli impegni assunti dal datore di lavoro al momento dell'avviamento al lavoro. L'Ispettorato entro tre giorni dalla segnalazione dell'Ufficio di collocamento dispone gli accertamenti richiesti.

In ogni caso, l'Ufficio di collocamento comunica periodicamente all'Ispettorato del lavoro gli elenchi dei lavoratori avviati al lavoro, precisando le generalità dei lavoratori, il loro domicilio, la qualifica di avviamento al lavoro, il trattamento normativo ed economico spettante, la denominazione della azienda e il suo domicilio ».

ART. 23-*ter*. — « Gli Uffici di collocamento comunali, frazionali o di categoria hanno l'obbligo di provvedere all'affissione in luogo visibile ed accessibile al pubblico ed in apposito albo, degli elenchi dei lavoratori iscritti secondo la graduatoria delle precedenze e delle preferenze, nonchè l'elenco delle richieste di assunzione e dei nominativi degli avviati al lavoro. Tali elenchi devono essere aggiornati settimanalmente ».

ART. 13.

L'articolo 24 della legge 29 aprile 1949. n. 264, è sostituito dal seguente:

« Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro mediante Uffici di collocamento comunali.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro su conforme proposta della Commissione provinciale, sentito il parere della Commissione comunale, istituisce delle Sezioni frazionali o di categoria degli Uffici di collocamento, diretti da coadiutori frazionali o di categoria designati dalle Commissioni comunali.

Il compenso per il personale addetto alle Sezioni di cui al comma precedente dovrà essere proporzionato all'entità del lavoro prestato ».

ART. 14.

L'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, è istituita in ogni provincia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle Organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori e sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro, da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi contro i provvedimenti degli Uffici di collocamento comunali, frazionali o di categoria in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro;

d) sui criteri per il carico massimo obbligatorio di giornate lavorative per ettaro-coltura da imporsi alle categorie di cui all'ar-

ticolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, nell'annata agraria e in singole stagioni di essa e per le singole zone agrarie della provincia;

e) sui criteri per la determinazione delle unità lavorative agricole per categorie di specializzazioni, da assegnare ad ogni azienda entro i limiti del carico predetto;

f) sui criteri preferenziali per l'avviamento al lavoro dei lavoratori agricoli disoccupati in relazione alla loro situazione familiare ed al loro stato di bisogno e alle precedenze previste da leggi speciali riguardanti i reduci e assimilati;

g) sui criteri per il calcolo delle disponibilità di manodopera delle aziende agricole condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari;

h) su ogni altra modalità per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale, che sono esecutorie, è ammesso il ricorso alla Commissione centrale.

La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento della provincia e sulla istituzione di Sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione provinciale propone inoltre la misura dei compensi da corrispondere, ai sensi del precedente articolo 13, ai coadiutori frazionali o di categoria. La Commissione dura in carica due anni ».

ART. 15.

L'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, nei comuni ove siano stati istituiti gli Uffici di collocamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina una Commissione per il collocamento presieduta dal sindaco o da un magistrato, composta da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle Organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica. Il collocatore partecipa ai lavori della Commissione con funzioni di segretario ed ha voto consultivo.

Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento

sottoposte al suo esame, e propone alla Commissione provinciale l'adozione di provvedimenti in ordine al funzionamento dell'Ufficio comunale e alla istituzione di sezioni frazionali o di categoria designandone i coadiutori.

I turni di lavoro previsti dall'articolo 16 della presente legge, e la graduatoria delle precedenze e delle preferenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'articolo 15, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Commissione comunale di cui al 1° comma del presente articolo.

Le Commissioni comunali in base ai criteri fissati dalla Commissione provinciale di cui all'articolo precedete provvedono a compilare e rimettere alla Commissione provinciale un mese prima dell'inizio dell'annata agraria:

1°) l'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati e semi-occupati ripartendoli per gruppi di specializzazione agricola e categorie professionali secondo lo stato di famiglia;

2°) l'elenco delle aziende agricole esistenti nel territorio del comune, della relativa superficie e qualità di colture, delle forme di conduzione e dei lavoratori stabilmente occupati nelle aziende.

I proprietari e i conduttori delle aziende agricole, nei termini e con le modalità stabiliti dalle Commissioni comunali, dovranno denunciare all'Ufficio di collocamento i dati riguardanti la superficie e la qualità delle colture, nonché le forme di conduzione e i nominativi dei lavoratori stabilmente occupati nelle proprie aziende. Le Commissioni hanno la facoltà di eseguire gli opportuni accertamenti in ordine alle denunce di cui sopra.

La Commissione comunale ha il compito di provvedere all'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale.

La Commissione comunale dura in carica due anni ».

ART. 16.

L'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 180.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a lire 180.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire

60.000 a lire 180.000 per ogni lavoratore assunto.

Il datore di lavoro, al quale venga contestata l'infrazione per avere assunto direttamente e non per il tramite dell'Ufficio di collocamento i lavoratori, sarà punito, oltre all'ammenda di cui al comma precedente, con l'ammenda di lire 3.000 per ciascuna giornata e per ciascun lavoratore che venga trattenuto nell'azienda dopo la contestazione del reato.

Con la stessa ammenda sono puniti i datori di lavoro nei casi in cui – a seguito di accertamento eseguito dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio ai sensi del 6° comma dell'articolo 14 – risulta che il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quella per la quale era stata fatta la richiesta.

I datori di lavoro, che entro il termine di giorni tre dall'avvenuta assunzione non provvedono alla comunicazione prescritta dal 4° comma dell'articolo 11, sono puniti con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore assunto; ad eguale pena sono soggetti i datori di lavoro che, entro i termini previsti, non provvedono alla comunicazione prescritta dal 2° comma dell'articolo 19.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'articolo 21 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo ».

ART. 17.

Sono soppressi gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, e successive modificazioni ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.